

Firenze, 22 marzo 2023

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 22 L.R. 10/2010 relativa alla Variante semplificata al Piano Operativo con contestuale variante al Piano di Recupero “Area Ex Enel” Comune di San Casciano in Val di Pesa
RAPPORTO

In riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS relativa all'oggetto si evidenzia quanto segue

Il Comune di San Casciano in Val di Pesa in qualità di Autorità Procedente ha trasmesso all’Ufficio Pianificazione Strategica della Direzione Progetti Strategici della Città Metropolitana di Firenze, che svolge la funzione di Autorità Competente, con nota Ns.Prot.n. 6192 del 3/02/2023 il documento preliminare contenente le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente ad opera del piano in oggetto, dando in questo modo avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, in conformità ai disposti di cui all'art. 7 comma 1bis, lett. a) della L.R. 10/2010;

La proposta in oggetto può rientrare fra quelle per le quali risulta possibile effettuare la preliminare verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10/2010, atteso che ricorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 3;

Il documento preliminare è stato trasmesso dallo scrivente ufficio con nota prot. n. 7171 del 08/02/2023 ai seguenti soggetti che in collaborazione con l'Autorità Procedente si è ritenuto di consultare: Regione Toscana Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale; Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per la Toscana; Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato; AUSL Toscana Centro – Zona Fiorentina Sud-Est; Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana; Publiacqua S.p.A; Toscana Energia S.p.A; ENEL S.p.A.

Nel termine di trenta giorni dal ricevimento del documento preliminare risultano pervenuti contributi trasmessi da :

- ARPAT (prot. n. 13297 del 13/03/2023);
- Publiacqua S.p.A (prot.n.12150 del 6/03/2023);
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato (prot. n. 9898 del 23/02/2023);



Da un'analisi dei contributi pervenuti e sopra citati, si evidenzia e si riporta di seguito quanto in essi contenuto limitatamente agli aspetti ambientali ritenuti degni di nota:

1) Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato (prot. n. 9898 del 23/02/2023), che evidenzia quanto segue:

[..] le opere previste non risultano tali da comportare effetti impattanti sul patrimonio paesaggistico e culturale, per tanto si ritiene che non debbano essere sottoposte alla procedura di V.A.S.

Considerato comunque che le opere saranno soggette ad autorizzazione paesaggistica ai fini del rilascio della stessa si suggerisce che fin da ora di integrare e/o modificare la documentazione, nell'ambito del relativo procedimento, come di seguito:

- *elaborati grafici e relazione comprendenti la descrizione dettagliata di tutte le finiture, delle sistemazioni esterne e del verde;*
- *considerato che trattasi di un nuovo intervento, si suggerisce di apportare modifiche progettuali atte a prevedere un corretto inserimento paesaggistico dei pannelli fotovoltaici, che nella configurazione attuale risulterebbero particolarmente visibili dall'alto di via Dante Alighieri, sovrapponendosi alla visione delle colline sullo sfondo.*

2) ARPAT (prot. n. 13297 del 13/03/2023) che evidenzia quanto segue:

[..] tenuto conto della natura e della entità dell'intervento, questo Dipartimento, per quanto di propria competenza, ritiene che la Variante in esame non debba essere sottoposta a procedura di VAS.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Gianni Nesi

CONSIDERAZIONI

Considerata, ai fini istruttori, nonché a seguito di quanto emerso dai soggetti e autorità ambientali coinvolti nel procedimento, la seguente checklist che prende in considerazione gli impatti (nullo ☺; non significativo ☹; da approfondire ☹) relativi ai criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi individuati nell'allegato 1 della L.R. 10/2010 e che sembra non determinare per la proposta in oggetto, caratterizzata da scala di dettaglio urbanistico/strategico, l'insorgenza di impatti ambientali significativi:

1. Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi	
- in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;	☺
- in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;	☺
- la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle condizioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;	☺
- problemi ambientali relativi al piano o programma;	☺
- la rilevanza del piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o della protezione delle acque);	☺
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:	
- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;	☺
- carattere cumulativo degli impatti;	☺
- natura transfrontaliera degli impatti;	☺
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);	☺
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);	☺
Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:	
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;	☺
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;	☺
- dell'utilizzo intensivo del suolo;	☺
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale;	☺



CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra si ritiene che la proposta in oggetto non comporti impatti significativi sull'ambiente e pertanto si suggerisce possa essere esclusa dal procedimento di VAS di cui all'art. 23 e seguenti della L.R. 10/2010.

Si fa presente infine che i contributi pervenuti da:

- ARPAT (prot. n. 13297 del 13/03/2023);
- Publiacqua S.p.A (prot.n.12150 del 6/03/2023);
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato (prot. n. 9898 del 23/02/2023);

possono essere apprezzati come un "vademecum" sul rispetto della disciplina di carattere ambientale, nonché come una serie di raccomandazioni da tenere in considerazione nel complesso processo di "governo del territorio", da applicarsi non necessariamente e/o non esclusivamente nella fase di formazione della variante in oggetto ma anche nelle successive fasi. Si invita l'Autorità Procedente a considerare come utile riferimento quanto in essi contenuto.

Il Responsabile della P.O. Pianificazione Strategica
(Autorità Competente VAS)
Arch. Davide Cardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.